

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICOLARE n° __

(ai sensi della DGR n. 825 del 25.10.13 e del DDUO n° 10031 del 5.11.13)

TRA

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dello Sviluppo e Adolescenza n. 190 "AcaBs-Academy of Behavioural Sciences" – di seguito denominato "soggetto promotore" con sede in *Viale Regina Margherita, 9/D - 42124 Reggio Emilia (RE)* P. IVA 02119370357 Rappresentata dalla Dott.ssa Cinzia Gimelli nata a Rieti il 29/11/1964 in qualità di *Istituto Abilitato ad attivare Corsi di Specializzazione in Psicoterapia*

E

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario – di seguito denominata "soggetto ospitante", con sede legale in Via Stelvio n.25 – 23100 Sondrio, codice fiscale 00988090148 rappresentata dal Direttore Amministrativo Carlo Maria Iacomino nato a Milano il 29.05.1960, in esecuzione della Deliberazione n.228 del 28.04.2016

PREMESSO CHE

la Legge 18/02/89 n.56 "Ordinamento della professione di psicologo" prevede, per la formazione in psicoterapia, l'effettuazione di un tirocinio pratico disciplinato da apposite convenzioni con strutture o servizi pubblici e privati accreditati;

la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n°825 del 25/10/2013 ha approvato i "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" (di seguito denominati "Indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curriculari, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico. Essi devono essere:

- promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo "Soggetti promotori";
- a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate al punto "Tirocini curriculari" del paragrafo. "Oggetto, ambito di applicazione e definizioni";
- svolti presso i soggetti indicati al paragrafo "Soggetti ospitanti" e rispondenti ai requisiti indicati ai paragrafi: "Soggetti ospitanti" e "Limiti all'attivazione dei tirocini";
- attuati sulla base e nel rispetto delle disposizioni contenute negli indirizzi regionali e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO

1

DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

1. Il soggetto ospitante, su proposta del soggetto promotore si impegna ad accogliere presso le strutture aziendali, soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli indirizzi regionali e di seguito denominati "tirocinante", per lo svolgimento di un tirocinio formativo e di orientamento volto al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nel Progetto Formativo individuale di cui al successivo art. 2
2. Il tirocinio ha la durata e sarà svolto nell'arco temporale che sarà definito nel Progetto formativo individuale, entro i limiti massimi previsti dalle indicazioni regionali per la specifica tipologia di tirocinio; il tirocinio si considera sospeso per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore ad 60 gg., oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante, il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
3. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalle indicazioni regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale.

ARTICOLO

2

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.6.

ARTICOLO

3

LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.

3. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli indirizzi regionali; collabora alla stesura del progetto formativo, si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.

4. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio [registri, etc.]

ARTICOLO 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Le parti concordano che il tirocinante:
 - a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
 - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare garantire l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
 - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante
2. Le parti concordano che non è prevista corresponsione al tirocinante di alcuna indennità di partecipazione;
3. Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante le attestazioni previste dagli indirizzi regionali;

ARTICOLO 5

GARANZIE ASSICURATIVE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

1. Al tirocinante è assicurato da parte del soggetto promotore
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali .
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante nel progetto formativo al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.

ARTICOLO

6

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
 - a) " Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011;
 - Formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore che deve dare copia della relativa certificazione al soggetto ospitante;
 - Formazione specifica: erogazione a carico del soggetto ospitante;
 - b) " Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 a carico del *soggetto ospitante*
 - c) "Informazioni ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08 a carico del *soggetto ospitante*;

ARTICOLO 7

DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. La presente convenzione ha validità non oltre 24 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.
2. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi presi con la sottoscrizione della presente convenzione, relativamente ad uno o più tirocini attivati, solo per i seguenti motivi:
 - a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;
 - b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;
3. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante con raccomandata con ricevuta di ritorno e avrà effetto dal 15° giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n. 825 del 25/10/2013.

Sondrio,

Il soggetto promotore	<i>AcaBs-Academy of Behavioural Sciences</i>	<i>Dott.ssa Cinzia Gimelli</i>
Il soggetto ospitante	ASST Valtellina e Alto Lario	<i>IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Carlo Maria Iacomino)</i>